



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D.Lgs 231/2001

DOLOMITI STRADE S.R.L.

PARTE GENERALE

Versione

1.0

**Data
emissione**

28.07.2022

Approvazione

**Delibera
dell'amministratore Unico**

Storia della società

La società Dolomiti Strade S.r.l. specializzata nella realizzazione di grandi opere di movimento terra, svolge attività di posa condotte, di difesa spondale, di regimazione delle acque, di realizzazione di strade e piste forestali nonché lavori boschivi; esegue attività di trasporto conto terzi. Offre, inoltre, puntuale servizio di sgombero neve durante la stagione invernale.

La Dolomiti Strade S.r.l ha il suo maggior mercato distribuito nel Nord-Est Italia e nello specifico nel triveneto.

Grazie all'esperienza maturata in plurimi anni di attività, a Dolomiti Strade Srl può contare su un team di uomini esperti, che si dedicano con esperienza, impegno e passione al proprio lavoro e vanta un ampio parco macchine all'avanguardia e in continua evoluzione.

La Dolomiti Strade Srl, si distingue per essere una realtà attenta all'innovazione tecnologica ed alla qualità dei servizi che offre e, oltre a possedere l'attestazione SOA per le categorie OG3 classe III, OG6 classe II e OG8 classe III, è certificata UNI EN ISO 9001:2015 ed ISO 37001. La stessa, peraltro, è in fase di ottenimento della certificazione ISO 45001 e della certificazione ISO 14001.

* * *

DATI SOCIETARI

Ragione sociale	DOLOMITI STRADE SRL
Sede legale aziendale	Viale del Lavoro, 42-44, 32016 Alpago (BL)
Data di costituzione	Giugno 2011
Forma giuridica	SRL
P.IVA	04465460261
Indirizzo sede legale	Viale del Lavoro, 42-44, 32016 Alpago (BL)
Indirizzo sede operativa	Viale del Lavoro, 42-44, 32016 Alpago (BL)
Telefono	Tel. 0437.1683002
E-Mail	segreteria@dolomitistradesrl.it
Sito Internet	www.dolomitistradesrl.it

Linee di politica aziendale

Allo scopo di raggiungere gli alti risultati che si prefigge, la società basa la propria politica aziendale sulla qualità, la sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre che sul rispetto di qualsivoglia normativa vigente e nell'espletamento della propria attività secondo *standard* di altissima qualità, mantenendo sotto costante controllo i risultati ottenuti.

Per le attività che svolge, Dolomiti Strade s.r.l. dedica da anni una particolare attenzione alla formazione e preparazione professionale delle proprie risorse umane ed alla qualità ed alla sicurezza dei servizi, oltre che alla diffusione di una "virtuosa cultura aziendale".

In particolare, la società:

- si impegna a rispettare e far rispettare al proprio interno le leggi vigenti e i principi etici di comune accettazione, quali quelli di trasparenza, correttezza e lealtà;
- rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche amministrazioni, i clienti, i lavoratori, gli investitori, i fornitori, i concedenti un pubblico servizio e i concorrenti), per il conseguimento dei propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente con l'offerta di servizi di elevata qualità fondata sull'esperienza, sull'attenzione del cliente e sul costante adeguamento al progresso tecnico – scientifico;
- è consapevole che la reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali. La buona reputazione e la credibilità aziendale favoriscono, infatti, gli investimenti dei soci, i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei clienti, lo sviluppo delle risorse umane;
- adotta strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione di disposizioni di legge e dei principi di trasparenza, correttezza, e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori; vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione;
- assicura ai soci e alla comunità in genere la piena trasparenza della propria azione;
- si impegna a intrattenere rapporti improntati a canoni di lealtà e correttezza con i concedenti un pubblico servizio e con le Autorità Pubbliche;

- si impegna a promuovere una competizione leale con gli organismi concorrenti;
- offre ai propri clienti prodotti e servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze;
- è consapevole dell'importanza dei servizi erogati per il benessere e la crescita della comunità in cui opera
- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale

Per perseguire più efficacemente i propri obiettivi e per garantire maggiore rispetto alle linee di politica aziendale sopra esposte, la società Dolomiti Strade S.r.l. ha inteso, pertanto, adeguare la propria struttura alle disposizioni previste dal d.lgs 231/2001 secondo quanto segue.

Introduzione al sistema e obiettivi prefissati

La società Dolomiti Strade S.r.l., al fine di ottemperare alle disposizioni di legge e, al contempo, di prevenire l'eventuale futura commissione (o tentativo di commissione) di reati all'interno della compagine societaria, ha inteso adeguarsi rispetto alle previsioni espresse dal d.lgs 231/2001.

La società ha così previsto la realizzazione e l'attuazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello), ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 d.lgs 231/2001 e art 30 d.lgs 81/2008. Tale Modello struttura responsabilità, deleghe, poteri, doveri, compiti, protocolli generici, procedure specifiche, e istruzioni operative di primo e di secondo livello, per prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001.

La società ha inteso realizzare il suddetto Modello, integrando le previsioni normative cd. "programmatiche" contenute nel d.lgs. 231/2001 (cfr. artt. 6 e 7) con le osservazioni rese dalle più importanti Linee Guida di Categoria (Linee Guida UNI-INAIL, Linee Guida Confindustria) e recependo i più significativi contributi dottrinali (cfr. <http://www.rivista231.it/> e <http://www.penalecontemporaneo.it/>) e orientamenti giurisprudenziali nel settore.

Nell'ottica di un "miglioramento continuo" la società Dolomiti Strade S.r.l. si propone, altresì, di svolgere un'attività di monitoraggio costante volta all'implementazione strutturale, all'aggiornamento normativo ed alle verifiche di "conformità", di "non violazione" e di "non fallibilità" del sistema.

INDICE

-	<i>Storia della Società</i>	2
-	<i>Dati societari</i>	3
-	<i>Linee di politica aziendale</i>	4
-	<i>Introduzione al sistema e obiettivi prefissati</i>	6
	PARTE I		
	PARTE GENERALE		
1	INTRODUZIONE	8
2	I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	10
3	LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS 231/2001	21
4	PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	25
	4.1 <i>Autori del reato presupposto</i>	25
	4.2 <i>L'interesse o il vantaggio</i>	27
	4.3 <i>La colpa dell'ente</i>	28
5	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	30
	5.1 <i>La funzione del Modello organizzativo</i>	30
	5.2 <i>Adozione del Modello da parte di Dolomiti Strade S.r.l.</i>	31
	5.2.1 <i>Motivazioni dell'adozione del Modello</i>	31
	5.2.2 <i>Obiettivi e finalità del Modello</i>	31
	5.3 <i>La costruzione e il mantenimento del Modello</i>	32
	5.4 <i>L'adozione del Modello Organizzativo</i>	34
6	LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	35
	6.1 <i>Parte Generale e Parte Speciale</i>	35
	6.2 <i>Il Codice Etico</i>	36
	6.3 <i>Le procedure aziendali e i Regolamenti interni</i>	37
	6.4 <i>Gli altri strumenti organizzativi</i>	37
	6.5 <i>Il Sistema sanzionatorio disciplinare</i>	37
7	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	39
	7.1 <i>Istituzione dell'Organismo di Vigilanza</i>	39
	7.2 <i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	41
	7.3 <i>Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza</i>	44
	7.4 <i>Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	45
8	PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING: IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	46

1. INTRODUZIONE

Il presente modello è stato realizzato in attuazione del D.Lgs. 231/2001, che istituisce, in attuazione di alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi. In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone

fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

2. I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Alla responsabilità introdotta con il d.lgs 231/2001 sono soggetti gli enti collettivi forniti di personalità giuridica, le società (es: società a responsabilità limitata) e le associazioni anche prive di personalità giuridica, con l'esclusione dello Stato, degli Enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1 d.lgs 231/2001)

A titolo esemplificativo e certamente non esaustivo, sono sottoposte alla disciplina del d.lgs 231/2001: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società per azioni con partecipazioni dello Stato o di altri enti pubblici, società per azioni di interesse nazionale, società estere di tipo diverso da quelle nazionali società cooperative, mutue assicuratrici, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, comitati.

Nello specifico, la Dolomiti Strade s.r.l. figura, in relazione alla propria forma giuridica, quale "società a responsabilità limitata".

La società appartiene, evidentemente, al novero di soggetti cui deve ritenersi applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001 ed ha, pertanto, inteso adottare un Modello che, se efficacemente attuato, possa costituire, da un punto di vista "preventivo", causa di esonero dalla responsabilità per l'ente.

La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche presuppone, anzitutto, la commissione o il tentativo di commissione (art. 26 d-lgs. 231/2001) di un determinato reato presupposto espressamente previsto dal legislatore.

Non ogni reato, infatti, può comportare la responsabilità dell'ente, ma solo quelli specificamente individuati nel d.lgs 231/2001: in ordine al principio di legalità, altresì, un ente non può essere punito per un fatto costituente reato che, al momento della sua

commissione, non era previsto quale reato presupposto per cui è configurabile una responsabilità dell'ente (art.2 d.lgs.231/2001).

Le fattispecie di reato che – in base all'attuale formulazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni – sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle espressamente elencate dal legislatore ed in particolare riguardano le ipotesi di cui agli articoli:

- *24 indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico*
- *24 bis delitti informatici e trattamento illecito dei dati*
- *24 ter delitti di criminalità organizzata*
- *25 peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso di ufficio*
- *25 bis falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, e strumenti o segni di riconoscimento*
- *25 bis 1. delitti contro l'industria e il commercio*
- *25 ter reati societari*
- *25 quater reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*
- *25 quater 1. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*
- *25 quinquies delitti contro la personalità individuale*
- *25 sexies reati di abusi di mercato*
- *25 septies reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro*
- *25 octies ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*
- *25 nonies delitti in materia di violazione del diritto d'autore*
- *25 decies induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria*
- *25 undecies reati ambientali*
- *25 duodecies impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

- 25 terdecies *razzismo e xenofobia*
- 25 quaterdecies *reati in materia di gioco d'azzardo*
- 25 quinquedecies *reati tributari*
- 25 sexiesdecies *reati in materia di contrabbando*
- 25 septiesdecies *delitti contro il patrimonio culturale*
- 25 duodecimes *riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

I suddetti reati presupposto sopra indicati, afferiscono alle seguenti aree di rischio, che possono indicarsi in questi termini:

- **i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** e precisamente: i reati di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 cod. pen.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.), istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.), concussione (art. 317 cod. pen.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis cod. pen.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter cod. pen.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, cod. pen.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.), di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001;
- **i reati c.d. "societari"** e precisamente: le false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, cod. civ.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, cod. civ.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, cod. civ.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 cod. civ.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.), illecite operazioni

sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.), aggio (art. 2637 cod. civ.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ.), nelle disposizioni di nuova formulazione, di cui all'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/20012;

- **i reati di c.d. “abuso di mercato”**, ovvero l'abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) e la manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998), richiamati nell'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/20013;

- **i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/20014;

- **i reati contro la personalità individuale** previsti dalla sezione I, capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù – art. 600 cod. pen.; prostituzione minorile – art. 600 *bis* cod. pen.; pornografia minorile – art. 600 *ter* cod. pen.; detenzione di materiale pornografico – art. 600 *quater*; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione – art. 600 *quinquies* cod. pen.; tratta e commercio di schiavi – art. 601 cod. pen.; alienazione e acquisto di schiavi – 602 cod. pen.; commessi anche all'estero) di cui all'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/20015;

- **i reati di criminalità organizzata transnazionale previsti dagli artt. 3-10 della Legge n. 146 del 16.03.2006**. A mero titolo esemplificativo, tali reati possono essere: associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* cod. pen.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico

di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); riciclaggio (art. 648-*bis* cod. pen.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* cod. pen.); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* cod. pen.); favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) qualora presentino il requisito della transnazionalità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 146/2006;

L'art. 3 della L. n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- **i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, di cui all'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* cod. pen.)⁷;

- **i c.d. "reati informatici"**, di cui all'art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 e segnatamente: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* cod. pen.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* cod. pen.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* cod. pen.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* cod. pen.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* cod.

pen.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* cod. pen.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* cod. pen.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* cod. pen.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* cod. pen.)⁸;

- **i reati di omicidio colposo o lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** in relazione al delitto di cui all'art. 589 cod. pen. (omicidio colposo) e al delitto di cui all'art. 590, terzo comma cod. pen., (lesioni personali colpose gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (di cui all'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001)⁹;

- **i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.);

- **i reati di falso nummario**, quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo (artt. 453 - 464 cod. pen.), di cui all'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001¹⁰;

- **il reato di inosservanza delle sanzioni interdittive** di cui all'art. 23 del D. Lgs. 231/2001 in relazione all'eventuale inadempimento/inosservanza, nell'interesse o a vantaggio della Società, degli obblighi o dei divieti inerenti a sanzioni o misure cautelari interdittive eventualmente comminate alla Società stessa;

- **i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento**, quali il reato di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 cod. pen.) nonché il reato di introduzione nello Stato e commercio di

prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), di cui all'art. 25 bis del Decreto Legislativo n. 231/200111;

- **i delitti di criminalità organizzata**, di cui all'art. 24 *ter* del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e segnatamente: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.), associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone (art. 601 cod. pen.), associazione per delinquere finalizzata all'acquisto e alienazione di schiavi (602 cod. pen.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3 bis D. Lgs. n. 286/1998), richiamati dall'art. 416, comma 6, cod. pen., associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.), delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. quali la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), associazione per delinquere, fuori dai casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo (art. 416 cod. pen.), delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), cod. proc. pen.)¹²;

- **i delitti contro l'industria e il commercio**, di cui all'art. 25 bis.1 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e segnatamente: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.), frode nell'esercizio del commercio

(art. 515 cod. pen.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)¹³;

- **i delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, di cui all'art. 25 novies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e, segnatamente, i delitti di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e sue successive modificazioni.

- **il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377 bis cod. pen.), di cui all'art. 25 novies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001¹⁵

- **i c.d. "reati ambientali"**, di cui all'articolo 25 undecies del Decreto Legislativo 231/2001 e, segnatamente, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/06, art. 137), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, senza provvedere alla bonifica (D.Lgs. 152/06, art. 257), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06, art. 258), traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260), false indicazioni nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260-bis), importazione o esportazione di animali facenti parte di specie protette (L. 150/92, artt. 1, 2

e 6), falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni (L. 150/92, art. 3-bis), impiego di sostanze lesive dello strato di ozono (L. 549/93, art. 3), inquinamento doloso proveniente dalle navi (D.Lgs. 202/07, art. 8), inquinamento colposo proveniente dalle navi (D.Lgs. 202/07, art. 9).

- **i c.d. reati connessi all'impiego di lavoratori irregolari** di cui all'art. 25 duodecies del decreto legislativo 231/2001 e, segnatamente, immigrazioni clandestine in ambito transnazionale (art. 12 D.lgs. 268/1998), impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.lgs. 268/1998), favoreggiamento personale in ambito transnazionale (art. 3 e 10 L. 146/2006).

- **i c.d. reati in materia di razzismo e xenofobia** di cui all'art. 25 terdecies del decreto legislativo 231/2001, e segnatamente, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

- **i c.d. reati in materia di gioco d'azzardo** di cui all'art. 25 quaterdecies del decreto legislativo 231/2001 e, segnatamente, frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989), esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/1989).

- **i c.d. reati tributari**, di cui all'art. 25 quinquiesdecies del decreto legislativo 231/2001 e, segnatamente, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000), indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000).

- **i c.d. reati in materia doganale**, di cui all'art. 25 sexiesdecies del decreto legislativo 231/2001 e, segnatamente, contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di

terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R 43/1973), contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R 43/1973), contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R 43/1973), contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R 43/1973), contrabbando nel cabottaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R 43/1973), contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R 43/1973), contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 D.P.R 43/1973)

- **i c.d delitti contro il patrimonio culturale** di cui all'art. 25 septiesdecies del decreto legislativo n. 231/2001 e, segnatamente, furto di beni culturali (art. 518bis c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali (art. 518 octies c.p.), violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

- **i c.d. reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** di cui all'art. 25 duodevicies del decreto legislativo 231/2001 e, segnatamente riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.), devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518 terdecies c.p.)

- **i c.d. Reati Transnazionali**, di cui alla L. n. 146/2000, in relazione alla quale costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.lgs. 286/1998), associazione per delinquere finalizzata al

contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973, induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.)

L'intervento della società Dolomiti Strade S.r.l., a seguito delle indicazioni ricevute dall'Amministratore Unico, si è concentrato prevalentemente **nei confronti delle aree di rischio più rilevanti e sensibili, si come evidenziato dall'attività di mappatura dei rischi** e di seguito specificato nella parte II del presente Modello.

3. LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS 231/2001

Le sanzioni previste dalla legge a carico della Società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati possono consistere in:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
 - l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità

dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Secondo il D. Lgs. n. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (i c.d. "soggetti apicali") di cui all'art. 5, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 231/2001);
- da "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di uno dei c.d. soggetti apicali sopra indicati di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001.

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001), l'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso da un c.d. soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che (ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001):

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Lo stesso D.Lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto;
- b. predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;

e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso è esclusa ogni responsabilità se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

4. I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Tre sono i presupposti necessari perché un ente possa essere ritenuto responsabile di un reato rientrante nel suddetto catalogo:

1. il reato deve essere stato commesso da un soggetto legato all'ente da un particolare vincolo-rapporto giuridico
2. il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente
3. all'ente deve potersi attribuire la "colpa di organizzazione" per la commissione del reato

4.1 AUTORI DEL REATO PRESUPPOSTO

Primo presupposto perché l'ente sia responsabile di una delle fattispecie è che il reato sia stato commesso da una persona fisica che si trovi in un rapporto qualificato con l'ente stesso (art. 5 d.lgs 231/2001) e cioè:

- a. da una persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oppure che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. "soggetto apicale"); oppure
- b. da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di una di quelle sopra individuate (c.d. "soggetto sottoposto").

La ripartizione verticale e/o orizzontale delle competenze, nonché l'accentuata frammentazione dei centri decisionali e la scissione tra il momento decisionale e il momento operativo nel contesto organizzativo degli enti, possono rendere oltremodo difficoltosa l'individuazione e la conseguente condanna della persona fisica che ha commesso il reato; il d.lgs 231/2001 prevede, tuttavia, che la responsabilità dell'ente sussista anche quando l'autore del reato non sia identificato

Il problema dell'individuazione degli autori dei reati-presupposto interessa particolarmente il profilo delle cosiddette “**deleghe di funzioni**”.

Tale istituto rileva particolarmente nell'ambito di organizzazioni di non piccole dimensioni (caso che, per vero, non riguarda Dolomiti Strade s.r.l.), giacchè viene utilizzato per trasferire funzioni, compiti e, dunque, responsabilità in capo a determinati soggetti, cui sono riconosciuti poteri decisionali e organizzativi.

I criteri per ritenere legittima la delega di funzioni interessano sia il profilo oggettivo che il profilo soggettivo.

In relazione al profilo oggettivo rilevano:

- Le dimensioni dell'impresa, che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;
- L'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato, con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica;
- L'esistenza di precise e ineludibili norme interne, o disposizioni statutarie, che disciplinano il conferimento della delega e un'adeguata pubblicità della medesima;
- Uno specifico e puntuale contenuto della delega

In relazione al profilo soggettivo *rilevano*:

- La capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato
- Il divieto di ingerenza da parte del delegante nell'espletamento delle attività del delegato
- La mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato

4.2 L'INTERESSE O IL VANTAGGIO DELL'ENTE

Per affermare la penale responsabilità dell'ente, non è sufficiente che il reato sia stato commesso da una persona che si trovi in un rapporto qualificato con l'ente stesso. Il legislatore ha infatti previsto che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5 d.lgs 231/2001), in modo che la sanzione colpisca l'ente solo in quanto ad esso sia riferibile il centro di interessi che ha dato origine al reato.

Il reato deve ritenersi commesso:

- Nell'interesse dell'Ente, quando, con esso, l'autore abbia perseguito, almeno in parte, un'utilità (anche non direttamente economica) dell'ente, a prescindere dal suo conseguimento. Si ha riguardo, pertanto, alla finalità della condotta illecita che deve essere realizzata allo scopo di determinare un beneficio all'ente;
- A vantaggio dell'Ente, se l'ente ne abbia comunque ricavato una qualche utilità a prescindere da quella che era la finalità dell'autore. In tal caso, si richiede l'effettivo conseguimento di un'utilità da parte dell'ente, indipendentemente dal fine perseguito dall'autore materiale del reato.

La responsabilità dell'ente è esclusa, ai sensi del comma 2 dell'art 5. D.lgs 231/2001, nel caso in cui gli autori materiali abbiano agito “nell'esclusivo interesse proprio o di terzi”.

Nel caso in cui, invece, l'autore materiale del reato abbia agito solo parzialmente nell'interesse proprio o di terzi (anche se prevalente), il reato commesso potrà comunque determinare, in presenza degli altri presupposti, una penale responsabilità per l'ente, ai sensi del d.lgs. 231/2001.

4.3 LA COLPA DELL'ENTE

L'ente non è responsabile per il solo fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o a suo vantaggio.

Il d.lgs 231/2001 esige, infatti, che all'ente possa attribuirsi una sorta di "colpa" per la commissione del reato, la c.d. "**colpa di organizzazione**". In altre parole, l'ente è chiamato a rispondere quando lacune o manchevolezze nell'organizzazione della propria attività abbiano consentito la commissione del reato.

Tale presupposto rileva come l'ente possa essere esonerato da responsabilità penali qualora provi di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati di tipo di quello commesso.

La causa di esonero dalla responsabilità dell'ente – come si è anticipato – opera diversamente a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto.

Infatti:

- a) Per il reato commesso da un soggetto apicale, la disciplina pone a carico dell'ente l'onere di provare di non essere responsabile dell'accaduto. Sussiste, in tal senso, una presunzione di responsabilità in capo all'ente, con conseguente inversione dell'onere della prova.
- b) Per il reato commesso da un soggetto sottoposto, l'ente è responsabile se la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli apicali. In tali casi, dunque, sarà l'organo accusatorio a dover dimostrare che l'ente non ha osservato i propri obblighi di direzione e vigilanza.

Da un punto di vista probatorio, pertanto:

quanto al punto sub. a): l'ente dovrà dimostrare

- i. Di aver adottato ed applicato efficacemente, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione e controllo idoneo a impedire la commissione di reati di quel tipo;
- ii. Che il funzionamento e l'osservanza di tale Modello è stato adeguatamente vigilato da un organismo di controllo, creato all'interno dell'ente, dotato di piena autonomia nell'attività di supervisione;
- iii. Che l'autore del reato abbia fraudolentemente eluso il suddetto modello

quanto al punto sub. b): l'ente dovrà dimostrare di aver adottato ed attuato un modello di organizzazione e gestione e controllo e di aver vigilato sull'osservanza delle prescrizioni in esso contenute (art. 7 d.lgs 231/2001).

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

5.1 La funzione del Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo intende configurare un sistema strutturato ed organico di procedure, regolamenti interni ed attività di controllo volto a razionalizzare lo svolgimento delle attività aziendali nonché a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi della Normativa.

La Società ha individuato, in particolare, le attività esposte al rischio di reato e predisposto un sistema di controlli, al fine di:

- programmare adeguatamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire;
- consentire l'adozione tempestiva - da parte della Società stessa - dei provvedimenti e delle cautele più opportune per prevenire od impedire la commissione di tali reati.

Obiettivo del Modello Organizzativo è, quindi, quello di radicare negli Organi Sociali, nei Dipendenti, e, ove ritenuto opportuno, nei Partner che operino per conto e/o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei regolamenti interni e delle procedure.

Oltre all'adozione del Modello Organizzativo, la Società ha adottato una serie di misure per la sua efficace attuazione quali, ad esempio, specifici meccanismi di comunicazione interna e formazione e ciò al fine di far crescere la consapevolezza del valore aziendale, etico e disciplinare del Modello Organizzativo stesso tra coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società.

Per garantire effettività a quanto previsto nel Modello Organizzativo, la Società ha adottato un sistema di sanzioni, disciplinari o contrattuali, rivolto ai componenti degli Organi Sociali, ai Dipendenti e, ove ritenuto opportuno, ai Partner nel caso in cui gli stessi tengano comportamenti rilevanti ai sensi del sistema etico/organizzativo adottato dalla Società.

5.2 Adozione del Modello da parte di Dolomiti Strade S.r.l.

5.2.1 Motivazioni all'adozione del modello

Dolomiti Strade S.r.l. è convinta che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, Dolomiti Strade S.r.l. ha avviato un progetto di analisi che è stata effettuata nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

5.2.2 Obiettivi e finalità del modello

Scopo del modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome della società la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'Amministratore Unico si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di

violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti di Dolomiti Strade S.r.l.;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

5.3 La costruzione ed il mantenimento del Modello Organizzativo

Le fasi in cui si è articolata l'attività di costruzione del presente Modello Organizzativo sono di seguito riassunte:

I) Identificazione delle aree, delle attività e dei processi "sensibili" (c.d. "Risk Assessment")

Obiettivo della fase di Risk Assessment è l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree/settori di attività della Società potrebbero - in astratto e anche solo in via potenziale - verificarsi fattispecie riconducibili ai reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La suddetta analisi è avvenuta e avviene periodicamente attraverso l'esame della documentazione aziendale della Società nonché attraverso una serie di interviste (svolte anche mediante l'uso di appositi questionari) ai soggetti-chiave della struttura aziendale. Le interviste sono mirate a:

- a) individuazione delle attività primarie delle singole aree aziendali;
- b) approfondimento del sistema di relazioni inteso sia come rapporti interni tra le diverse aree aziendali nello svolgimento delle loro attività, sia come rapporti esterni, con particolare riguardo a quelli intrattenuti dalla Società con la Pubblica Amministrazione.

Il risultato ottenuto è una rappresentazione delle aree aziendali e dei Processi Sensibili considerati a rischio – anche meramente potenziale – di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I risultati prodotti sono stati formalizzati in appositi documenti che illustrano sinteticamente le aree aziendali e i relativi processi Processi Sensibili.

II) Descrizione del sistema dei controlli preventivi già attivati (c.d. “As is analysis”)

Nella seconda fase di attività si è proceduto all’analisi delle tipologie di rischio di commissione dei reati-presupposto, delle potenziali modalità attuative degli illeciti stessi e dei sistemi di controllo già attivati dalla Società a presidio dei Processi Sensibili (es. procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, ecc).

L’analisi complessiva ha consentito di identificare i controlli/presidi preventivi già esistenti all’interno delle Società al fine di poterne valutare – nell’ambito della successiva fase – la capacità di ridurre ad un "livello accettabile" i rischi di commissione dei Reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

III) Effettuazione dell’analisi di comparazione della situazione attuale rispetto al modello a tendere (c.d. “Gap Analysis”)

Nella terza fase si è proceduto ad un'analisi comparativa tra l'attuale struttura organizzativa e un modello astratto ("to be") - definito tenendo conto delle previsioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e di quanto raccomandato da alcune delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative - che potrebbe considerarsi idoneo a ridurre ad un "livello accettabile" i rischi di commissione dei Reati.

IV) Mantenimento del Modello Organizzativo

Le fasi descritte ai precedenti paragrafi relative alla costruzione del Modello Organizzativo, vengono reiterate nell'attività periodica di mantenimento dello stesso.

In particolare, durante le attività di indirizzo, di attuazione e di valutazione del più ampio Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi adottato da SOCIETA', il management e i soggetti preposti al predetto Sistema integrano le valutazioni inerenti ai rischi-reato ex-D.Lgs 231/01.

5.4 L'adozione del Modello Organizzativo

L'adozione del modello è attuata dagli organismi direttivi della società, tramite apposita delibera.

L'applicazione del modello ed i controlli sulla sua efficacia vengono effettuati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Organismo di Vigilanza.

Alla luce di quanto sopra, l'Amministratore Unico della Società con delibera del 29 Luglio 2022 approva il Modello descritto nel presente Documento.

Con la medesima delibera l'Amministratore Unico conferisce ad un organismo ad hoc, a composizione monosoggettiva, l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello

stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

6. La Struttura del Modello Organizzativo.

6.1. Parte Generale e Parte Speciale.

Il Modello Organizzativo si compone della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello Organizzativo, oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali quali l'Organismo di Vigilanza, la formazione e la diffusione del Modello Organizzativo, il Sistema disciplinare e la valutazione e gestione integrata dei rischi reato.

È inoltre stata predisposta:

- Una Parte Speciale "A" che riassume, tra l'altro, la documentazione prodotta all'esito dell'attività di Mappatura dei rischi, dalla quale sono emerse le aree particolarmente sensibili a rischio di commissione di un reato presupposto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001;
- Una Parte Speciale "B" che riassume, tra l'altro, i presidi/controlli adottati con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui Decreto Legislativo n. 231/2001.

6.2. Il Codice Etico.

Il Codice Etico di Dolomiti Strade S.r.l. costituisce parte essenziale del Modello. Nel Codice, sono espressi i principi etici fondamentali che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la Società ad ogni livello. Tali principi sottolineano la necessità di:

- rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni;
- improntare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Società a criteri di diligenza, competenza, professionalità ed efficienza.

I principi e le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico contestualmente adottato dal Consiglio di Amministrazione, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico.

Infatti è opportuno precisare che:

- il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale”, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello, invece, conformemente a quanto previsto dal Decreto, soddisfa l’esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi

nell'interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente (compresi gli amministratori) o di contratto di appalto con Dolomiti Strade S.r.l.

A seguito della sua adozione, il Codice Etico è stato consegnato ai componenti degli organi sociali, a tutti i lavoratori dipendenti ed agli appaltatori.

6.3. Le Procedure Aziendali e i Regolamenti Interni.

Il presente Modello Organizzativo è costituito anche dalle Procedure Aziendali e dai Regolamenti Interni che ne costituiscono parte integrante.

6.4. Gli altri strumenti organizzativi

Le regole e i principi di comportamento riconducibili al presente Modello Organizzativo (nonché alle relative Procedure Aziendali/Regolamenti Interni) si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

6.5. Il Sistema Disciplinare.

Al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo, la Società ha adottato un Sistema Disciplinare - di cui è stata data adeguata pubblicità attraverso l'affissione dello stesso presso i locali aziendali e

attraverso la pubblicazione in apposite cartelle elettroniche accessibili a tutti i dipendenti, non ché sul portale aziendale interno - che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.Lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In base alle previsioni del Decreto l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporre l'aggiornamento degli stessi è stato individuato in una struttura plurisoggettiva (o mono) composta da almeno 3 (oppure 1) membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'Organismo di Vigilanza stesso.

I membri dell'Organismo di Vigilanza, nominati direttamente dall'Amministratore Unico, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, dalla vigente normativa, per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e sono individuati tra soggetti interni od esterni alla Società che abbiano le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Organismo.

Non devono avere, in generale, motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dall'Amministratore Unico della Società sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui i componenti dell'Organo di Vigilanza e Controllo

resteranno in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente all'Amministratore Unico, e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento ("Regolamento dell'organismo di Vigilanza").

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dall'Amministratore Unico i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli ed all'aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, l'Amministratore Unico, tenuto conto anche delle attività dell'Organismo di Vigilanza, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali superamenti del budget determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone all' Amministratore Unico le

eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi – laddove necessario - del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, la Direzione Affari Legali, la Direzione Sicurezza, la Direzione Personale, Organizzazione e Servizi, ecc.), oppure di consulenti esterni.

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

1. verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
2. verificare l'efficienza ed efficacia dei Modelli nel prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001
3. segnalare all' Amministratore Unico eventuali necessità od opportunità di aggiornamento dei Modelli, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
4. segnalare all'Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;
- porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con la Direzione Risorse Umane, nonché con i diversi responsabili delle altre funzioni aziendali, al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare

la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;

- svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.
- A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:
 - emanare un Regolamento e/o disposizioni intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso;
 - accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
 - avvalersi - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione - dell'ausilio di soggetti interni od esterni alla Società, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica
 - procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti.
 - chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, l'organo dirigente, nonché i collaboratori, i consulenti, ecc, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura aziendale, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

L'Organismo di Vigilanza verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.

7.3 Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico di:

- relazionare periodicamente sull'andamento del modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere. Tale relazione viene trasmessa anche al Collegio Sindacale.
- comunicare puntualmente, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del Codice Etico, del Modello ex. D.Lgs. 231/2001 e delle problematiche relative al sistema disciplinare (sanzioni irrogate) da parte di qualsiasi destinatario dei precetti ivi contenuti, per consentire agli organi direttivi di adottare le sanzioni adeguate.
- Comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;

L'Organismo di Vigilanza può essere consultato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico e dai responsabili di funzione, per riferire in merito al

funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

7.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti che possono esporre l'azienda al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società stessa, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema deleghe;
- comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

8. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING: IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Qualora l'OdV, nel corso della sua attività di verifica e controllo, rilevi inosservanze o violazioni del Modello Organizzativo, ovvero inosservanze e violazioni vengano a lui segnalate dalle funzioni aziendali, deve tempestivamente attivarsi e tenerne adeguatamente informato l'Amministratore Unico. nel rispetto degli obblighi di tutela della riservatezza del segnalante. Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed

informazioni verso l'Organismo di Vigilanza, la Società ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati, rispondenti, altresì, ai requisiti definiti dalle recenti modifiche che hanno interessato l'art. 6 del Decreto⁶, e volti a consentire le segnalazioni all'Organismo medesimo da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, e/o di comportamenti illeciti integranti le fattispecie di reato presupposto del Decreto, anche potenziali.

Al proposito, sono previsti i seguenti canali comunicativi per la trasmissione dei flussi informativi e delle segnalazioni:

— indirizzo di posta elettronica: odv@dolomitistradesrl.it;

— indirizzo di posta tradizionale: Organismo di Vigilanza, Viale del Lavoro 42/44 – 32013 – Alpago (BL)

La Società e l'Organismo agiranno in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Al riguardo, la Società ha previsto opportune misure per garantire che solo i membri dell'Organismo di Vigilanza possano avere accesso alle suddette comunicazioni. La gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza è disciplinata nell'ambito del proprio Regolamento, garantendo la tutela della riservatezza del segnalante.

Altresì, la Società ha previsto specifici strumenti a tutela del whistleblower affinché non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse

alla segnalazione effettuata in buona fede. In particolare, il Sistema disciplinare adottato dalla Società prevede, tra l'altro, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque violi le previsioni di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 231/2001 in tema di segnalazioni di condotte illecite, con particolare riferimento:

- alle condotte di chi pone in essere con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- ai comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, da parte dei lavoratori (dirigenti e subordinati) nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- alle violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento al diritto di riservatezza.